

CAAM FUNDS
Società d'investimento a capitale variabile
Sede sociale: 5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B- 68.806

NUOVO STATUTO SOCIETARIO
DATATO 17 APRILE 2007

DENOMINAZIONE

Articolo 1:

Tra i sottoscrittori e quanti potranno divenire titolari di azioni viene costituita una società avente forma di "société anonyme" e qualificata quale "société d'investissement à capital variable" denominata "CAAM FUNDS" (la "Società").

DURATA

Articolo 2:

La Società è costituita per un periodo di tempo illimitato.

OGGETTO

Articolo 3

L'oggetto esclusivo della Società è l'investimento del denaro a propria disposizione in valori mobiliari di qualsivoglia natura e in tutte le altre attività in cui sia consentito l'investimento ai sensi dell'articolo 41 della legge 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo, ovvero ai sensi di qualsivoglia legge sostitutiva o emendamento apportato alla stessa (la "Legge del 2002"), con l'obiettivo di diversificare i rischi insiti nell'investimento e rendere disponibili agli investitori i risultati della gestione dei propri comparti.

La Società può prendere qualsiasi provvedimento ed eseguire qualsiasi operazione ritenuta utile per raggiungere e sviluppare i propri scopi entro i limiti stabiliti dalla Legge del 2002.

SEDE LEGALE

Articolo 4

La sede legale della Società è situata nella città di Lussemburgo, nel Gran Ducato di Lussemburgo. Altre sedi o filiali potranno essere istituite in Lussemburgo o all'estero in base alle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio").

Nel caso in cui il Consiglio accerti che si siano verificati o stiano per verificarsi eventi politici o militari straordinari che potrebbero interferire con le normali attività della Società nella sua sede legale o con le comunicazioni tra tale sede e le persone all'estero, la sede legale può essere temporaneamente trasferita all'estero fino al definitivo superamento della situazione anomala; tali misure temporanee non avranno alcuna ripercussione sulla nazionalità della Società, la quale, nonostante il temporaneo trasferimento della propria sede legale, continuerà ad essere una società lussemburghese.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – CATEGORIE DI AZIONI

Articolo 5

Il capitale della Società sarà costituito da azioni prive di valore nominale (le "Azioni") e sarà in ogni caso pari al totale del patrimonio netto della Società, come stabilito nel successivo Articolo 22.

Il capitale minimo della Società della Società non sarà inferiore a unmilioneduecentocinquantamila euro (euro 1.250.000 -).

Ai sensi dell'Articolo 23, il Consiglio è autorizzato, senza limitazione alcuna, ad assegnare ed emettere in qualsiasi momento Azioni interamente liberate e, per quanto riguarda le Azioni Nominative, frazioni di esse, in base al Valore Netto d'Inventario per Azione del rispettivo comparto, determinato in conformità all'Articolo 22, senza riservare agli attuali azionisti alcun diritto di prelazione sulla sottoscrizione delle Azioni di futura emissione. Il Consiglio può delegare a un amministratore o a un funzionario della Società debitamente autorizzato o ad altra persona regolarmente autorizzata l'incarico di accettare le sottoscrizioni, versando e ricevendo i relativi pagamenti per tali Azioni, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Tali Azioni, possono, secondo le determinazioni del Consiglio, essere di diversi comparti ("Comparti") (che potranno essere denominate in differenti valute, secondo le determinazioni del Consiglio) e gli importi derivanti dall'emissione delle Azioni di ciascun Comparto (al netto della detrazione degli oneri iniziali e dei costi di negoziazione figurativi cui potrebbero essere assoggettati di volta in volta) verranno investiti, in conformità agli obiettivi stabiliti nell'Articolo 3, in titoli o altri beni consentiti corrispondenti a zone geografiche, settori produttivi o zone monetarie, o a particolari tipi di titoli azionari o strumenti di debito, così come stabilito di volta in volta dal Consiglio per ciascun Comparto.

All'interno di ogni Comparto, le Azioni possono essere suddivise in varie classi ("Classi") e/o categorie ("Categorie") che possono differire, *inter alia*, per quanto riguarda la politica di distribuzione o altre caratteristiche particolari, in base alle deliberazioni del Consiglio in merito alle emissioni. In conformità con quanto detto in precedenza, il Consiglio può deliberare di emettere, nell'ambito dello stesso Comparto o Classe di Azioni, due Categorie, la prima delle quali è costituita dalle Azioni cumulative ("Azioni ad Accumulazione"), mentre la seconda è rappresentata dalle Azioni di distribuzione ("Azioni a Distribuzione"). Il Consiglio può decidere se tali Azioni debbano essere poste in vendita ed eventualmente con quale decorrenza; tali Azioni dovranno essere emesse secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.

Allo scopo di determinare il capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascun Comparto dovrà, nel caso di Comparti non denominati in euro, essere nominalmente convertito in euro, ai sensi dell'Articolo 24; il capitale sarà pari al totale del patrimonio netto di tutti i Comparti.

La Società è tenuta a redigere bilanci consolidati in euro.

Articolo 6

Le azioni saranno emesse solo in forma nominativa.

Le Azioni saranno emesse solo previa accettazione della sottoscrizione e pagamento del Prezzo di Negoziazione per Azione come stabilito nell'Articolo 23. Il sottoscrittore otterrà, senza indebiti ritardi, una conferma della propria partecipazione azionaria.

I pagamenti degli eventuali dividendi verranno effettuati agli Azionisti presso i recapiti indicati nel Registro degli Azionisti o agli altri indirizzi comunicati al Consiglio per iscritto.

Tutte le Azioni emesse dalla Società verranno inserite nel Registro degli Azionisti, gestito dalla Società o da una o più persone nominate dalla Società per svolgere tale incarico e tale Registro conterrà i nominativi di ogni titolare di Azioni, la residenza o il domicilio prescelto (nel caso di detentori in compartecipazione solo il recapito del primo detentore nominato) così come notificato alla Società e il numero di Azioni e Comparti di sua proprietà. Ogni trasferimento di un'Azione dovrà essere registrato nel Registro degli Azionisti, previo pagamento di una quota convenzionale che il Consiglio avrà stabilito per la registrazione di un qualsiasi documento inerente o riguardante la titolarità di qualsiasi Azione.

Le Azioni non saranno soggette a restrizioni di alcun tipo sul diritto di trasferimento o a diritti di pegno di alcun genere a favore della Società.

Il trasferimento delle Azioni verrà eseguito tramite registrazione da parte della Società del trasferimento stesso nel Registro degli Azionisti, previa consegna alla Società dell'eventuale certificato o certificati rappresentanti tali Azioni, assieme agli altri strumenti e condizioni di trasferimento ritenuti da essa soddisfacenti.

Ogni Azionista deve fornire alla Società un indirizzo al quale la Società farà pervenire tutti gli avvisi e le comunicazioni. Tale indirizzo verrà inserito nel Registro degli Azionisti. Qualora le Azioni siano detenute in compartecipazione (la compartecipazione di Azioni è limitata ad un massimo di quattro titolari), verrà inserito solo un indirizzo e tutti le comunicazioni verranno inviate esclusivamente a tale indirizzo.

Nel caso in cui l'Azionista non fornisca tale indirizzo, la Società può autorizzare a tal fine la registrazione di un avviso nel Registro degli Azionisti e come indirizzo dell'Azionista verrà considerata la sede legale della Società, o un altro indirizzo che potrà di volta in volta essere inserito dalla Società, fino a quando tale Azionista provvederà a fornire alla Società un indirizzo differente. L'Azionista può, in qualsiasi momento, modificare il proprio indirizzo inserito nel Registro degli Azionisti tramite una comunicazione scritta

indirizzata alla sede legale della Società, o all'indirizzo stabilito dalla Società di volta in volta.

Se il pagamento effettuato da un azionista comporta l'emissione di una frazione di Azione, tale frazione verrà registrata nel Registro degli Azionisti. Le frazioni di Azioni non conferiscono un diritto voto ma, nei limiti stabiliti dalla Società, danno diritto ad una corrispondente frazione del dividendo.

RESTRIZIONI SULLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Articolo 7

Il Consiglio ha la facoltà di imporre tutte le restrizioni (diversa dalle restrizioni sul trasferimento delle Azioni) ritenute necessarie allo scopo di garantire che nessuna Azione della Società o nessuna Azione di un Comparto venga acquistata o sia posseduta da o per conto di (a) qualsiasi persona in violazione della legge o dei provvedimenti di un qualsiasi Stato o autorità governativa o di controllo o (b) qualsiasi persona che si trovi in una situazione che possa, secondo il Consiglio, comportare per la Società obblighi fiscali o qualsiasi altro obbligo pecuniario al quale la Società non sarebbe stata altrimenti soggetta.

In particolare, la Società può limitare o impedire la proprietà di Azioni della Società da parte di qualsiasi persona, azienda o ente, e senza alcuna restrizione, di qualsiasi "Persona Statunitense", come specificato nel prosieguo. A tale scopo, la Società:

- (a) può rifiutarsi di emettere qualsiasi Azione nel caso in cui ritenga che tale emissione comporti o possa comportare il godimento diretto o in qualità di beneficiario finale di tale Azione da parte di una persona alla quale sia negata la possibilità di possedere Azioni della Società;
- (b) può in qualsiasi momento esigere informazioni, supportate da dichiarazioni giurate, relative a qualsiasi persona il cui nome sia inserito nel Registro degli Azionisti, che siano ritenute necessarie allo scopo di determinare se l'usufruttuario delle Azioni di tale Azionista sia una persona che non può detenere Azioni della Società;
- (c) ove la Società ritenga che una persona, che non può detenere Azioni della Società né in quanto tale né di concerto con altre persone, sia beneficiaria o intestataria di Azioni, può esigere il riscatto obbligatorio da parte di tale Azionista di tutte le Azioni di sua proprietà attenendosi alla seguente procedura:
 - (1) la Società provvede a notificare un avviso (denominato "Notifica di Riscatto") all'Azionista in possesso di tali Azioni o iscritto nel Registro degli Azionisti in qualità di titolare delle Azioni da riscattare, indicando le Azioni che devono essere riscattate, come specificato in precedenza, il corrispettivo per tali Azioni e il luogo in cui liquidare il Prezzo di Riscatto di tali Azioni (come indicato nel prosieguo). La Notifica di Riscatto può essere presentata a tale Azionista inviando le stesse con raccomandata prepagata indirizzata a tale Azionista presso l'ultimo indirizzo noto o figurante nel Registro degli Azionisti. Subito dopo la chiusura delle attività alla data specificata nella Notifica di Riscatto, l'Azionista perderà tale

qualifica e le Azioni in precedenza di sua proprietà verranno annullate. Tale Azionista sarà obbligato a consegnare immediatamente alla Società il certificato azionario o i certificati (se emessi) rappresentanti le Azioni specificate nella Notifica di Riscatto;

- (2) il prezzo al quale le Azioni specificate nella Notifica di Riscatto dovranno essere riscattate (denominato il "Prezzo di Riscatto") dovrà essere pari al Prezzo di Negoziazione delle Azioni della Società del rispettivo Comparto, stabilito secondo quanto previsto dall'Articolo 20;
 - (3) il pagamento del Prezzo di Riscatto verrà effettuato in favore dell'Azionista proprietario nella valuta di denominazione del rispettivo Comparto e verrà depositato dalla Società presso una banca del Lussemburgo o situata altrove (come specificato nella Notifica di Riscatto) per essere versato a tale persona, ma esclusivamente, in caso sia stato emesso un certificato azionario, dietro restituzione del certificato o dei certificati rappresentanti le Azioni specificate in tale notifica. Una volta depositato il relativo importo come descritto in precedenza, nessuna persona interessata alle Azioni specificate in tale Notifica di Riscatto potrà vantare alcun ulteriore diritto in relazione a tali Azioni o ad una qualsiasi di esse, né potrà rivendicare diritti nei confronti della Società o del suo patrimonio, fatto salvo il diritto dell'Azionista proprietario a ricevere dalla banca presso cui è stato depositato l'importo di cui sopra (senza interessi);
 - (4) l'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente Articolo non dovrà essere contestato o invalidato in nessun caso adducendo come motivo il fatto che le prove che attestano la proprietà delle Azioni sono insufficienti o che la reale proprietà di un'Azione è diversa da quanto noto alla Società alla data della Notifica di Riscatto, a condizione che in ambedue i casi la Società abbia esercitato i suddetti poteri in buona fede; e
- (d) può rifiutare di accettare il voto di una persona che non abbia il diritto di possedere Azioni della Società nel corso di una assemblea degli Azionisti della Società.

Il termine "Persona Statunitense", ogniqualvolta impiegato nel presente Statuto, indica:

- (i) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti ("gli Stati Uniti"); o
- (ii) qualsiasi società o associazione di persone organizzata o costituita ai sensi della legislazione statunitense o di qualsiasi altra giurisdizione, i cui membri non siano investitori accreditati, che non sono persone fisiche, proprietà o fondi fiduciari costituiti principalmente con lo scopo di investire in titoli non registrati secondo il Securities Act statunitense del 1933; o
- (iii) qualsiasi agenzia o filiale di un'entità straniera situata negli Stati Uniti; o
- (iv) qualsiasi proprietà il cui esecutore testamentario od amministratore sia una Persona Statunitense (salvo il caso in cui l'esecutore testamentario o

- l'amministratore della proprietà, che non sia una Persona Statunitense, abbia totale o parziale libertà di scelta sugli investimenti patrimoniali della proprietà e tale proprietà sia assoggettata alle leggi di un paese diverso dagli Stati Uniti); o
- (v) qualsiasi fondo fiduciario in cui ogni amministratore sia una Persona Statunitense (salvo il caso in cui un amministratore, che sia un fiduciario professionale, sia una Persona Statunitense, oppure non sia una Persona Statunitense, ma abbia totale o parziale libertà di scelta su come investire il patrimonio del fondo, e nessun beneficiario - o disponente, se il fondo è revocabile - del fondo sia una Persona Statunitense); o
 - (vi) qualsiasi conto discrezionale o simile (che non sia una proprietà o un fondo fiduciario) gestito da un operatore o altri fiduciari a beneficio o per conto di una Persona Statunitense; o
 - (vii) qualsiasi conto discrezionale o simile (che non sia una proprietà o un fondo fiduciario) gestito da un operatore o altri fiduciari organizzati, associati o (se si tratta di un privato) residenti negli Stati Uniti a beneficio o per conto di una Persona Statunitense.

POTERI DELLA ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

Articolo 8

Qualsiasi assemblea degli Azionisti della Società, purché regolarmente convocata, sarà rappresentativa di tutti gli Azionisti della Società. Le risoluzioni assembleari saranno vincolanti per tutti gli Azionisti della Società indipendentemente dal Comparto da essi posseduto. L'assemblea avrà altresì i più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare tutti gli atti per i quali sia espressamente prevista dal presente Statuto l'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti o tutti gli atti relativi alle operazioni svolte dalla Società, in ogni caso nel rispetto delle norme imperative di legge applicabili.

ASSEMBLEE GENERALI

Articolo 9

L'assemblea generale annuale degli Azionisti si tiene, in conformità con la legge lussemburghese, in Lussemburgo presso la sede legale della Società, o in altra sede in Lussemburgo, come specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'ultimo venerdì del mese di ottobre di ogni anno alle ore 11.00. Se tale giorno non è un giorno lavorativo in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo. L'assemblea generale annuale può essere convocata all'estero in presenza di circostanze straordinarie e per decisione insindacabile e definitiva del Consiglio.

Altre assemblee degli Azionisti possono essere convocate nei luoghi e nelle date specificati nei relativi avvisi di convocazione.

Assemblee speciali degli Azionisti titolari di un Comparto, Classe o Categoria o di diversi Comparti, Classi o Categorie possono essere convocate per discutere di questioni inerenti una o più Comparti, Classi o Categorie e/o eventuali emendamenti ai loro diritti.

QUORUM E VOTAZIONI

Articolo 10

Salvo disposizioni diverse, agli avvisi di convocazione ed alla conduzione delle assemblee generali degli Azionisti della Società si applicheranno il quorum e i termini previsti dalla legge.

Se il capitale sociale è ripartito in diversi Comparti, Classi e Categorie di Azioni, i diritti relativi alle Azioni di un Comparto, Classe o Categoria (salvo diverse indicazioni contenute nelle condizioni di emissione delle Azioni di quel Comparto, Classe o Categoria) possono, indipendentemente dal fatto che la Società venga messa in liquidazione, essere modificati nel corso di una assemblea generale separata degli Azionisti in possesso di Azioni di quel Comparto, Classe o Categoria, tramite una risoluzione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti espressi nel corso di tale assemblea generale separata. In tali assemblee generali separate verranno applicate, mutatis mutandis, le disposizioni degli Articoli relativi alle assemblee generali, ma in modo che il quorum minimo necessario per queste assemblee generali separate sia costituito da titolari delle Azioni del Comparto, Classe o Categoria in questione, presenti di persona o rappresentati tramite delega, e sia pari a non meno della metà delle Azioni emesse per quel Comparto, Classe o Categoria (nel caso in cui in un'assemblea riconvocata di titolari di tale Comparto, Classe o Categoria non si raggiunga il quorum sopra indicato, il quorum sarà costituito dai titolari delle Azioni del Comparto, Classe o Categoria in questione presenti di persona o rappresentati tramite delega).

Ogni Azione completa di qualunque Comparto, indipendentemente dal Valore Netto d'Inventario per Azione all'interno del Comparto, dà diritto ad un voto, soggetto alle limitazioni imposte dal presente Statuto. Ogni Azionista può partecipare ad un'assemblea degli Azionisti designando per iscritto un'altra persona come proprio delegato. Una società può nominare in qualità di delegato un funzionario regolarmente autorizzato.

Le risoluzioni in un'assemblea degli Azionisti regolarmente convocata verranno approvate sulla base del voto della maggioranza semplice dei presenti o rappresentati, a meno che non sia diversamente stabilito dalla legge o dalle presenti disposizioni.

Il Consiglio ha la facoltà di stabilire tutte le altre condizioni che gli Azionisti sono tenuti a rispettare per partecipare alle assemblee degli Azionisti.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Articolo 11

Gli Azionisti si riuniranno previa convocazione del Consiglio, in conformità alla notifica con cui viene annunciato l'ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima dell'assemblea ad ogni Azionista registrato all'indirizzo dell'Azionista presente nel Registro degli Azionisti.

Nel caso in cui vengano emesse Azioni al Portatore la notifica dovrà essere pubblicata anche sul *Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations* del Lussemburgo, su un quotidiano lussemburghese ed eventualmente su altri quotidiani scelti dal Consiglio.

AMMINISTRATORI

Articolo 12

La Società sarà amministrata da un Consiglio composto da non meno di tre persone. I membri del Consiglio non devono necessariamente essere Azionisti della Società.

Gli amministratori verranno eletti dagli Azionisti durante l'assemblea generale annuale e il mandato scadrà alla successiva assemblea generale annuale con l'elezione e l'approvazione dei successori, salvo, tuttavia, rimozione con o senza motivo e/o sostituzione di un amministratore in qualsiasi momento previa risoluzione approvata dagli Azionisti.

Qualora il posto di un amministratore risulti vacante per decesso, pensionamento o altre cause, gli amministratori in carica possono riunirsi ed eleggere, a voto maggioritario, un amministratore che ricopra il posto vacante fino alla successiva assemblea degli Azionisti.

POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 13

Il Consiglio sceglierà tra i suoi membri un presidente e uno o più vice-presidenti. Il Consiglio può altresì designare un segretario, non necessariamente tra gli amministratori, responsabile dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee degli Azionisti. Il Consiglio si riunirà su richiesta di due dei suoi amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiederà tutte le assemblee degli Azionisti e le riunioni del Consiglio; tuttavia, ove il presidente non sia stato eletto o risulti assente, gli Azionisti o il Consiglio possono designare una persona qualsiasi quale presidente pro tempore, previo voto d'approvazione della maggioranza dei presenti a tale assemblea.

L'avviso scritto di convocazione della riunione del Consiglio deve pervenire a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per tale riunione, salvo circostanze particolari la cui natura verrà indicata nell'avviso stesso. Tale avviso può essere rinunciato tramite consenso scritto o cablogramma, telegramma, telex o fax espresso da ogni amministratore. Non sarà necessario un avviso separato per singole riunioni convocate in luoghi e date stabiliti in un programma approvato precedentemente su risoluzione del Consiglio.

Un amministratore può essere rappresentato in una riunione del Consiglio da un altro amministratore tramite delega conferita per iscritto o mediante cablogramma, telegramma, telex o fax. Gli amministratori possono anche votare per iscritto o tramite cablogramma, telegramma, telex o fax.

Gli amministratori possono agire esclusivamente nel corso di riunioni del Consiglio regolarmente convocate. La Società non è vincolata dalle loro Azioni individuali, a meno che non siano espressamente autorizzate da risoluzioni del Consiglio.

Il Consiglio delibera o agisce validamente solo nel caso in cui almeno la maggioranza degli amministratori sia presente o sia rappresentata ad una riunione del Consiglio. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione. Il presidente della riunione non disporrà in alcuna circostanza del voto determinante (*casting vote*).

Le risoluzioni del Consiglio possono essere approvate anche sotto forma di risoluzioni circolari identiche nei loro termini, sottoscritte su una o più copie da tutti gli amministratori.

Il Consiglio può nominare di volta in volta i funzionari della Società, compreso un direttore generale, un segretario e dei direttori generali aggiunti, nonché segretari aggiunti o altri funzionari, le cui mansioni siano ritenute necessarie per la conduzione e l'amministrazione della Società. Il Consiglio si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento tali nomine. I funzionari non devono necessariamente essere amministratori o Azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo disposizioni diverse del presente Statuto, eserciteranno i poteri ed i compiti loro conferiti dal Consiglio.

Il Consiglio può delegare a persone fisiche o enti non necessariamente appartenenti al Consiglio i poteri relativi alla conduzione della gestione quotidiana e degli affari della Società ed i poteri relativi all'esecuzione delle politiche e degli scopi societari. Il Consiglio può altresì delegare in parte i poteri, le decisioni e i poteri discrezionali di sua competenza ad un comitato, composto da una o più persone (che siano o no membri del Consiglio) secondo quanto riterrà opportuno, purché la maggioranza dei membri del comitato sia composta da amministratori della Società ed il quorum previsto per le riunioni del comitato allo scopo di esercitare tali poteri, autorità o poteri discrezionali richieda necessariamente che la maggioranza dei presenti sia composta da amministratori della Società.

VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 14

I verbali di ogni riunione del Consiglio verranno firmati dalla persona che ha presieduto tale riunione.

Copie o estratti di tali verbali destinati ad essere presentati in procedimenti legali o altrove verranno firmati da quel presidente, o dal segretario, o da due amministratori.

DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE D'INVESTIMENTO

Articolo 15

Il Consiglio è investito dei massimi poteri per l'esecuzione di tutti gli atti amministrativi e dispositivi nell'interesse della Società e più specificamente dei poteri di nominare una società di gestione lussemburghese in conformità al paragrafo 13 della Legge del 2002. Tutti i poteri non espressamente riservati, dalla legge o dal presente Statuto, all'assemblea generale degli Azionisti possono essere esercitati dal Consiglio.

Il Consiglio può delegare i poteri per la conduzione della gestione corrente e degli affari della Società e i poteri per l'esecuzione di atti a sostegno della politica e delle finalità

aziendali, a persone fisiche o entità aziendali, che non devono necessariamente far parte del Consiglio e che agiscono sotto la supervisione del Consiglio medesimo.

Il Consiglio ha, in particolare, la facoltà di determinare la politica aziendale. La conduzione della gestione e degli affari della Società non influenzerà tali investimenti od attività, in quanto sarà soggetta ai limiti sugli investimenti, ai sensi di quanto stabilito dalle restrizioni agli investimenti come previsto dalla Legge del 2002 o dalle leggi e dai regolamenti dei paesi in cui le Azioni sono offerte in vendita al pubblico, o come sarà stabilito periodicamente dalle risoluzioni del Consiglio, e come sarà descritto in qualsiasi Prospetto Informativo riguardante l'offerta di Azioni.

Nella determinazione ed attuazione della politica d'investimento il Consiglio può disporre che le attività della Società siano investite in valori mobiliari e/o in altri strumenti finanziari liquidi consentiti agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari secondo quanto previsto dalla Legge del 2002:

La Società può, in particolare, comprare valori e/o strumenti del mercato monetario:

- a) su qualsiasi Mercato Regolamentato come definito dal paragrafo 13 dell'Articolo 1 della Direttiva 93/22/CEE3,
- b) su un altro mercato di uno Stato Membro dell'Unione europea regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico,
- c) se ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa di uno Stato Eleggibile o di un altro mercato regolamentato di uno Stato Eleggibile regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.
 - Per "Mercato Regolamentato" si intende ciascuno dei mercati regolamentati richiamati dalle lettere a), b) e c).
 - Per "Stato Eleggibile" si intende uno stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, e ogni paese dell'europa occidentale o orientale, Africa, Asia, Oceania o il continente Americano.
- d) di recente emissione, a condizione che
 - le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione.

Al fine di ridurre i costi operativi e amministrativi, consentendo allo stesso tempo una maggiore diversificazione degli investimenti, il Consiglio può decidere che tutto o parte degli attivi della Società sarà co-gestita unitamente agli attivi appartenenti ad altri organismi di investimento collettivo come definiti nel Prospetto Informativo.

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 16

Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o azienda saranno inficiati o invalidati dal fatto che uno o più amministratori o funzionari della Società abbiano un interesse personale in quest'altra società od azienda o ne sia un amministratore, socio, funzionario o dipendente. Ad un amministratore o funzionario della Società che ricopra il ruolo di amministratore, funzionario o dipendente di una società od azienda con cui la Società concluderà contratti o altri rapporti d'affari, non sarà impedito, a causa di tale rapporto con tale altra società od azienda, fatto salvo quanto previsto qui di seguito, di pronunciarsi e votare o di agire su questioni relative a tale contratto od altra attività.

Nel caso in cui un amministratore o funzionario della Società abbia un interesse personale in una transazione della Società, tale amministratore o funzionario renderà noto al Consiglio l'interesse personale di cui sopra e non si pronuncerà o voterà su detta transazione, la quale transazione e l'interesse relativo del suddetto amministratore o funzionario, verranno resi noti alla successiva assemblea degli azionisti.

Il termine "interesse personale", come utilizzato nella frase precedente, non includerà alcuna relazione con, o interesse in, alcuna questione, posizione o transazione che riguardi CREDIT AGRICOLE o qualsiasi sua società affiliata, o alcun'altra società od entità che possa essere determinata di volta in volta dal Consiglio a sua discrezione.

INDENNITÀ

Articolo 17

La Società può rimborsare ad un amministratore o funzionario, e ai suoi eredi, esecutori testamentari ed amministratori, le spese ragionevolmente sostenute in relazione a qualsiasi azione legale o processo nel quale egli possa essere stato parte a motivo della sua posizione, attuale o precedente, di amministratore o funzionario della Società o, su sua richiesta, di qualsiasi altra società della quale la Società sia azionista o creditore e dalla quale egli non abbia diritto ad essere rimborsato. La persona suddetta sarà rimborsata in tutti i casi, tranne che in relazione a fatti per i quali sia riconosciuta responsabile, in tale azione legale o processo, di negligenza grave o dolo; in caso di transazione, il rimborso verrà fornito solo in relazione ai fatti oggetto dalla transazione per i quali la Società sia stata informata, da un consulente giuridico, che la persona da indennizzare non abbia commesso una tale violazione dei propri doveri. Il precedente diritto di rimborso non escluderà altri diritti di cui la persona possa essere titolare.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

La Società sarà vincolata dalle firme congiunte di due amministratori o dalla firma di un amministratore o funzionario al quale il Consiglio abbia delegato il potere.

REVISORE

Articolo 19

L'assemblea generale degli Azionisti designerà un "réviseur d'entreprises agréé" [revisore dei conti autorizzato] il quale eseguirà i doveri prescritti dall'articolo 113 della Legge del 2002.

RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI

Articolo 20

Come illustrato in maggiore dettaglio qui di seguito, la Società ha il potere di rimborsare le proprie Azioni in qualsiasi momento con i soli limiti stabiliti dalla legge.

Un Azionista può chiedere alla Società il rimborso parziale o totale delle proprie Azioni, restando inteso che

- (i) la Società può rimborsare tutte le Azioni residue detenute da tale Azionista, nel caso in cui il soddisfacimento di tale richiesta determinasse la detenzione di Azioni nella Società di una quantità totale o di un numero di Azioni come stabilito di volta in volta dal Consiglio e come illustrato nel Prospetto, e
- (ii) la Società non è tenuta a rimborsare in un Giorno di Negoziazione più del 10% del numero di Azioni di un Comparto in emissione in tale Giorno di Valutazione.

Se in un Giorno di Negoziazione la Società riceve richieste di rimborso per un numero superiore di Azioni, essa ha facoltà di dichiarare che tali rimborsi siano differiti ad un Giorno di Negoziazione non oltre sette Giorni di Negoziazione dopo tale data. In tale Giorno di Negoziazione, tali richieste di rimborso saranno soddisfatte con precedenza rispetto a quelle successive.

Ai fini del presente articolo, le conversioni vengono considerate come rimborsi.

Ogniqualevolta la Società rimborserà Azioni, il prezzo al quale tali Azioni saranno rimborsate dalla Società sarà il Prezzo di Negoziazione per azione del Comparto in questione (stabilito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 22) determinato nel Giorno di Negoziazione, o nel giorno immediatamente successivo, in cui pervenga una richiesta di rimborso scritta e irrevocabile, meno una commissione di rimborso, come può essere deciso di volta in volta dal Consiglio e come descritto nel Prospetto Informativo vigente in quel momento.

I proventi del rimborso saranno di regola pagati entro 3 giorni lavorativi (ovvero giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo) dalla data in cui il prezzo di contrattazione applicabile è stato determinato o, se più tardi, alla data in cui la conferma scritta, o a seconda del caso, i certificati azionari (se emessi) siano stati ricevuti dalla Società. Tale richiesta deve essere presentata o confermata dal suddetto azionista per iscritto presso la sede legale della Società in Lussemburgo o presso qualsiasi altra persona od entità designata dalla Società come suo agente per il rimborso di Azioni. I documenti comprovanti il trasferimento o la cessione delle Azioni accompagnati dai certificati (oggetto della richiesta di rimborso di cui sopra), qualora sia stato emesso un certificato, devono essere ricevuti dalla Società, o dal suo agente designato a tale scopo, prima che

possa essere pagato il valore di rimborso. Le Azioni rimborsate dalla Società verranno annullate.

Un azionista può chiedere la conversione di tutte o parte delle sue Azioni in Azioni della stessa Classe di un altro Comparto (o in un'altra Categoria di Azioni nell'ambito dello stesso Comparto) in base ad una formula di conversione determinata periodicamente dal Consiglio ed indicata nella nota informativa o nel Prospetto Informativo in vigore della Società, restando inteso che il Consiglio potrà imporre restrizioni riguardanti, tra l'altro, la frequenza di conversione e potrà eseguire la conversione dietro pagamento di una commissione ragionevole, di cui esso fisserà l'importo e che indicherà nella nota informativa o nel Prospetto Informativo in vigore. Non è ammessa la conversione di Azioni di una Classe di un Comparto in Azioni di un'altra Classe dello stesso o di un diverso Comparto, a meno che non sia deciso altrimenti dal Consiglio e indicato nel Prospetto Informativo.

Nel caso in cui per un periodo di 30 giorni consecutivi, per qualsiasi motivo, la somma di tutte le Azioni in circolazione ai loro rispettivi Valori d'Inventario sia inferiore a 20 milioni di euro (EUR), o il Valore Netto d'Inventario dei cespiti di un Comparto o Classe sia inferiore a 10 milioni di euro (EUR), o nel caso di un Comparto o Classe denominata in una valuta diversa dall'euro, l'equivalente in quella valuta di tale importo, o qualora il Consiglio lo ritenga appropriato a causa di mutamenti nella situazione economica o politica riguardanti la Società o quel particolare Comparto o Classe, o perché è nell'interesse dei relativi azionisti, il Consiglio può rimborsare tutte (ma non soltanto una parte) le Azioni della Società, del Comparto o della Classe ad un prezzo che riflette il realizzo previsto e i costi di liquidazione alla chiusura del relativo Comparto o Classe, ma senza commissioni di rimborso, o può fondere quel Comparto o Classe con un altro Comparto o Classe della Società o con un altro OICVM lussemburghese.

L'estinzione di un Comparto o Classe tramite rimborso obbligatorio di tutte le relative Azioni o la sua fusione con un altro Comparto o Classe della Società o con un altro OICVM lussemburghese, per motivi diversi in ogni caso da quelli citati nel paragrafo precedente, può essere effettuata solo dopo la sua preliminare approvazione da parte degli azionisti del Comparto o Classe da estinguere o da fondere, nel corso di un'assemblea, debitamente riunita, di quel Comparto o Classe che può essere valida senza un quorum e può decidere con una maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate.

Una fusione così decisa dal Consiglio o approvata dagli azionisti del Comparto o Classe in questione sarà vincolante per i titolari di Azioni del relativo Comparto o Classe dopo che saranno trascorsi 30 giorni dalla notifica, periodo durante il quale gli azionisti potranno riscattare le loro Azioni senza la commissione di rimborso.

Nel caso di una fusione con un "fonds commun de placement" [fondo comune d'investimento], la decisione sarà vincolante solo per quegli azionisti che avranno votato a favore della fusione.

I ricavi della liquidazione non reclamati dagli azionisti alla chiusura della liquidazione di un Comparto o Classe saranno depositati presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo. Se non reclamati, essi verranno confiscati dopo 30 anni.

VALUTAZIONI E SOSPENSIONE DELLE VALUTAZIONI

Articolo 21

Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni della Società sarà determinato periodicamente dalla Società in relazione alle Azioni di ciascun Comparto, ma in nessun caso meno di due volte al mese, come può stabilire il Consiglio con proprio provvedimento (essendo ogni giorno o tempo siffatto per la determinazione di cui sopra un Giorno di Negoziazione), ma in modo che nessun giorno considerato come festivo dalle banche in Lussemburgo sarà un Giorno di Negoziazione.

In presenza di uno stato di cose che, a giudizio degli amministratori, renda la determinazione del Valore Netto d'Inventario di un Comparto nella relativa valuta di denominazione ragionevolmente impraticabile o pregiudizievole per gli azionisti della Società, il Valore Netto d'Inventario, il prezzo di sottoscrizione e il prezzo di riscatto possono essere determinati temporaneamente nella valuta che gli amministratori avranno stabilito.

La Società può sospendere la determinazione del Valore Netto d'Inventario, l'emissione e il rimborso delle Azioni in ciascun Comparto, oltre al diritto di conversione delle Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto durante:

- a) un periodo in cui un mercato o una borsa valori, che sia il principale mercato o la principale borsa valori in cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società nel Comparto in questione, sia chiusa (per un motivo diverso da festività ordinarie), o durante il quale le contrattazioni siano limitate o sospese;
- b) l'esistenza di uno stato di cose che secondo il Consiglio rappresenti un'emergenza, in conseguenza della quale sarebbero impraticabili liquidazioni o valutazioni di cespiti di proprietà della Società attribuibili ad investimenti del relativo Comparto;
- c) qualsiasi interruzione o limitazione del funzionamento dei mezzi di comunicazione normalmente adoperati nella determinazione dei prezzi di tutti gli investimenti attribuibili ad un Comparto o del prezzo attuale in una borsa valori; o
- d) un periodo in cui non sia possibile la rimessa di denaro che sarà o potrà essere coinvolto nel realizzo, o nel pagamento, di qualsiasi investimento della Società;
- e) nel caso di una decisione di liquidare la Società o un Comparto nel, o dopo il, giorno di pubblicazione del primo avviso che convoca l'assemblea generale degli Azionisti a tale scopo, rispettivamente l'avviso previsto nell'Articolo 20, undicesimo paragrafo.

Agli azionisti che abbiano richiesto il rimborso o la conversione delle loro Azioni, verrà notificata qualunque sospensione entro sette giorni dalla loro richiesta e verrà altresì notificata prontamente la cessazione di detta sospensione. Le Azioni rimborsate o convertite dopo tale sospensione verranno convertite o rimborsate in base al loro Valore Netto d'Inventario nel Giorno di Valutazione immediatamente successivo alla sospensione.

La sospensione relativa ad un Comparto non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore Netto d'Inventario, sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione delle Azioni di un altro Comparto.

DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO

Articolo 22

Il Valore Netto d'Inventario di ogni Comparto sarà espresso in euro o nella valuta stabilita dal Consiglio, come valore di ciascuna Azione unitaria, e sarà determinato per ogni Giorno di Valutazione dividendo i cespiti netti della Società corrispondenti al Comparto in questione, che è il valore dei cespiti della Società corrispondenti al Comparto meno le passività attribuibili al Comparto, per il numero di Azioni in circolazione del Comparto in questione.

La valutazione del Valore Netto d'Inventario di un Comparto verrà eseguita nel modo seguente:

- 1) Nella definizione di cespiti della Società rientrano:
 - (i) tutta la liquidità in cassa o dovuta o depositata, inclusi gli interessi maturati;
 - (ii) tutti i titoli e le note pagabili a vista e qualsiasi importo dovuto (inclusi i proventi dei titoli venduti ma non ancora riscossi);
 - (iii) tutti i titoli, azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o diritti di sottoscrizione e qualsiasi altro investimento e titolo appartenente alla Società;
 - (iv) tutti i dividendi e le distribuzioni dovute alla Società in contanti o in natura nella misura nota alla Società, restando inteso che la Società può modificare le valutazioni a seguito delle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute a pratiche di negoziazione quali negoziazione ex-dividendo o ex diritto;
 - (v) tutti gli interessi maturati prodotti dai titoli detenuti dalla Società, salvo il caso in cui tali interessi siano compresi nel capitale di tali titoli;
 - (vi) le spese preliminari della Società se le stesse non sono state stornate; e
 - (vii) tutti gli altri cespiti autorizzati di qualsiasi tipo e natura inclusi i risconti attivi.

- 2) Il valore dei cespiti della Società verrà determinato come segue:
 - (i) il valore di qualsiasi liquidità depositata o in cassa, titoli sotto la pari, cambiali e pagherò a vista e crediti a breve termine, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati come indicato sopra e non ancora

ricevuti, sarà considerato come l'importo complessivo di cui sopra, salvo nel caso in cui sia improbabile che lo stesso sia pagato o ricevuto per intero, nel qual caso al valore di cui sopra si arriverà dopo aver operato lo sconto che il Consiglio potrà ritenere in tal caso appropriato per riflettere il valore effettivo di cui sopra;

- (ii) il valore di tutti i titoli del Comparto quotati in una borsa valori ufficiale o negoziati in qualsiasi mercato regolamentato, sarà valutato all'ultimo prezzo disponibile nel principale mercato in cui tali titoli sono negoziati, in base ai dati forniti da un servizio di *pricing* approvato dal Consiglio. Se i suddetti prezzi non sono rappresentativi del *fair value*, tali titoli al pari di tutti gli altri cespiti consentiti, inclusi i titoli non quotati in una borsa valori o non negoziati in un mercato regolamentato, saranno valutati sulla base del *fair value* al quale è probabile che possano essere rivenduti, come determinato in buona fede dal Consiglio e sotto la sua direzione;
- (iii) le operazioni di swap verranno valutate al valore attuale netto dei loro flussi di cassa;
- (iv) il Consiglio potrà, a propria assoluta discrezione, autorizzare il ricorso ad un diverso metodo di valutazione, ove ritenga che esso consenta una miglior stima del valore di un attivo detenuto dalla Società.

3) Nella definizione di passività della Società rientrano:

- (i) tutti i prestiti, i titoli ed altri importi dovuti;
- (ii) tutte le spese amministrative dovute o maturate, inclusi i costi della sua costituzione e registrazione presso le autorità di controllo, nonché gli onorari e le spese legali, di revisione, di gestione, di custodia, d'ufficio di pagamento e d'ufficio della Società e d'amministrazione centrale, i costi delle pubblicazioni legali, dei prospetti, dei rapporti finanziari e degli altri documenti messi a disposizione degli azionisti, le spese di traduzione e in generale qualsiasi altra spesa derivante dalla gestione della Società;
- (iii) tutte le passività conosciute, dovute o non ancora dovute, incluse tutte le obbligazioni contrattuali maturate per pagamenti in denaro o in natura, incluso l'importo di tutti i dividendi dichiarati dalla Società per i quali non sia stata presentata alcuna cedola e che pertanto restano non pagati fino al giorno in cui tali dividendi ritornano alla Società per prescrizione;
- (iv) qualsiasi importo adeguato accantonato per imposte dovute alla data della valutazione e qualsiasi altro accantonamento di riserve autorizzate e approvate dal Consiglio; e
- (v) qualsiasi altra passività della Società di qualsiasi tipo nei confronti di terzi.

4) Il Consiglio definirà un portafoglio di attivi per ciascun Comparto nel modo seguente:

- (i) i proventi della ripartizione e dell'emissione di Azioni di ciascun Comparto saranno attribuiti nei libri contabili della Società a quel Comparto ed i cespiti, le passività, i ricavi e le spese attribuibili di cui sopra saranno attribuiti a tale Comparto, ai sensi del presente Statuto;
- (ii) laddove un attivo derivi da un altro attivo, l'attivo derivato verrà attribuito nei libri contabili della Società allo stesso Comparto degli attivi da cui è derivato e ad ogni valutazione di un attivo, l'aumento o la diminuzione del valore saranno attribuiti al Comparto in questione;
- (iii) laddove la Società incorra in un impegno relativo ad un attivo di un particolare Comparto o a qualsiasi operazione effettuata in relazione ad un attivo di un particolare Comparto, tale impegno sarà attribuito al Comparto in questione; gli impegni saranno suddivisi in diversi Comparti, con la possibilità per i terzi creditori di fare ricorso solo ai cespiti del Comparto in questione;
- (iv) nel caso in cui un attivo o una passività della Società non possano essere considerati attribuibili ad un particolare Comparto, tale attivo o passività saranno assegnati dal Consiglio, dopo aver consultato i revisori, in un modo considerato equo e ragionevole tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti;
- (v) alla data d'iscrizione per la determinazione di un dividendo dichiarato su un Comparto, al Valore Netto d'Inventario di tale Comparto sarà sottratto l'importo di tale dividendo, ma sempre nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto relative al calcolo del Prezzo di Negoziazione delle Azioni a Distribuzione e delle Azioni Ad Accumulazione di ciascun Comparto.

5) A fini di valutazione, ai sensi del presente articolo:

- (i) le Azioni del Comparto in questione, per il quale il Consiglio ha emesso un avviso di rimborso o per il quale è stata ricevuta una richiesta di rimborso, saranno trattate come esistenti e tenute in considerazione fino a subito dopo la chiusura delle contrattazioni del relativo Giorno di Negoziazione e, da quel momento e fino a quando non siano state pagate, il prezzo di rimborso sarà considerato pertanto una passività della Società;
- (ii) tutti gli investimenti, saldi monetari liquidi ed altri cespiti di qualunque Comparto, espressi in valute diverse dalla valuta di denominazione nella quale viene calcolato il Valore Netto d'Inventario del Comparto in questione, saranno valutati tenendo conto del tasso o dei tassi di cambio di mercato in vigore alla data e all'ora della determinazione del Valore Netto d'Inventario delle Azioni;
- (iii) in ogni Giorno di Negoziazione verrà dato effetto, nei limiti di quanto possibile, a ciascun acquisto o vendita di titoli posti in essere dalla Società in tale Giorno di Negoziazione e,
- (iv) laddove il Consiglio sia dell'avviso che una conversione o un rimborso che debbano essere effettuati provocheranno la necessità di vendite significative di cespiti per fornire la liquidità necessaria, il valore può essere fissato, a

discrezione del Consiglio, al reale prezzo di domanda dei cespiti sottostanti e non all'ultimo prezzo disponibile. Similmente, laddove un acquisto o una conversione di Azioni determini un acquisto significativo di cespiti nella Società, la valutazione può essere effettuata al reale prezzo d'offerta dei cespiti sottostanti e non all'ultimo prezzo disponibile.

PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE

Articolo 23

Ogniqualevolta la Società offrirà Azioni per la sottoscrizione, il prezzo unitario al quale tali Azioni verranno offerte e vendute, sarà il prezzo di contrattazione come definito di seguito, al quale potrà essere aggiunta una commissione di vendita, come il Consiglio può stabilire periodicamente e come descritto nel Prospetto Informativo della Società in vigore in quel momento. Il prezzo di contrattazione sarà basato sul Valore Netto d'Inventario del relativo Comparto diviso per il numero di Azioni dello stesso, previo adeguamento in relazione al numero di Azioni a Distribuzione e di Azioni ad Accumulazione del relativo Comparto che si prevede (sulla base delle informazioni disponibili al momento) di emettere o si ritiene siano in circolazione in quel momento, arrotondato al numero di decimali, come stabilito dal consiglio di amministrazione.

Il prezzo così determinato sarà pagabile entro un periodo stabilito dal Consiglio che non supererà i tre giorni lavorativi dalla data in cui il prezzo di contrattazione applicabile è stato determinato.

ANNO FINANZIARIO

Articolo 24

L'anno contabile della Società avrà inizio il primo luglio di ogni anno e si concluderà il 30 giugno dell'anno successivo.

I conti della Società saranno espressi in euro o, per quanto riguarda i singoli Comparti, nella valuta o nelle valute che il Consiglio potrà stabilire. Laddove esistano diversi Comparti, come stabilito nell'Articolo 5 di cui sopra, e qualora i conti di tali Comparti siano espressi in valute diverse, tali conti saranno convertiti in euro e sommati ai fini della determinazione dei conti della Società. I conti annuali, quali il bilancio finanziario, il conto profitti e perdite, la relazione del Consiglio e l'avviso di convocazione dell'assemblea generale annuale verranno inviati agli Azionisti iscritti e/o saranno pubblicati e messi a disposizione almeno 15 giorni prima di ciascuna assemblea generale annuale.

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 25

L'assemblea generale degli Azionisti di ogni Comparto determinerà, su proposta del Consiglio, per ciascun Comparto ed in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed alla dichiarazione od al pagamento di qualsiasi acconto sui dividendi, l'impiego dell'utile netto annuo degli investimenti in relazione a ciascun Comparto.

Fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Assemblea Generale previsti dalla Legge e dal presente Statuto, l'Assemblea degli Azionisti deciderà, ogni anno e per ogni Comparto autorizzato alla distribuzione in Belgio, di distribuire ai possessori di azioni a distribuzione, la totalità degli utili riscossi, previa deduzione delle remunerazioni, delle commissioni e delle spese a loro carico.

I dividendi possono, per quanto riguarda i singoli Comparti, includere un'allocazione da un conto di perequazione dei dividendi che può essere tenuto per ciascuno di tali Comparti e sul quale, in tale circostanza ed in relazione a tale Comparto, sarà accreditato in caso di emissione di Azioni su tale conto di perequazione dei dividendi e in caso di rimborso di Azioni l'importo relativo a tale Azione sarà addebitato su un conto degli utili maturati tenuto relativamente a tale Comparto.

Dividendi provvisori possono essere dichiarati a discrezione del Consiglio e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, ed essere pagati sulle Azioni di qualsiasi Comparto deducendoli dagli utili attribuibili al Comparto di cespiti relativo al Comparto suddetto, in seguito a decisione del Consiglio.

I dividendi dichiarati saranno di regola pagati nella valuta in cui è espresso il Comparto in questione o, in circostanze eccezionali, in un'altra valuta prescelta dal Consiglio e possono essere pagati nei tempi e nei luoghi stabiliti dal Consiglio. Il Consiglio può effettuare una determinazione finale del tasso di cambio applicabile per convertire l'importo dei dividendi nella valuta di pagamento. È possibile dichiarare i dividendi delle Azioni.

Nessun dividendo sarà dichiarato relativamente alle Azioni ad Accumulazione.

Articolo 26

La Società stipulerà accordi di gestione di investimenti con CREDIT AGRICOLE o con le sue società affiliate per la gestione dei cespiti della Società e per l'assistenza in merito alla selezione dei titoli in portafoglio. Qualora detti accordi cessassero per qualsiasi ragione, su richiesta di una tale entità la Società cambierà immediatamente la propria denominazione con una nella quale non siano presenti le parole "CREDIT AGRICOLE".

DISTRIBUZIONE ALL'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE

Articolo 27

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione verrà eseguita da uno o più liquidatori (che possono essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea degli Azionisti che decide tale scioglimento e che determina i loro poteri e i loro compensi. I proventi netti della liquidazione corrispondenti a ciascun Comparto verranno distribuiti dai liquidatori ai detentori delle Azioni di ciascun Comparto in proporzione alla loro quota azionaria in tale Comparto.

Con il consenso degli azionisti espresso nel modo previsto dagli articoli 67-1 e 142 della Legge del 1915, la Società può essere liquidata e il liquidatore può essere autorizzato, subordinatamente a preavviso di un mese agli azionisti e a decisione votata con la

maggioranza di due terzi degli azionisti della Società, a trasferire tutti i cespiti e le passività della Società ad un OICVM Lussemburghese in cambio dell'emissione, a favore degli azionisti della Società, di azioni di tale OICVM in misura proporzionale alla quota azionaria da essi detenuta nella Società. In caso diverso, la liquidazione darà diritto ad una quota proporzionale dei proventi della liquidazione stessa, corrispondente al Comparto, Classe o Categoria detenuta. Il denaro, disponibile per la distribuzione agli azionisti al momento della liquidazione, che non venga reclamato dagli azionisti sarà depositato, alla chiusura della liquidazione, presso la *Caisse des Consignations* a Lussemburgo in base all'Articolo 107 della Legge del 2002, dove sarà tenuto per 30 anni a disposizione degli Azionisti aventi titolo.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 28

L'assemblea degli Azionisti può modificare il presente Statuto, nel rispetto dei requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalle leggi lussemburghesi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29

Tutte le questioni non regolate dal presente Statuto saranno definite ai sensi della Legge del 10 agosto 1915 e della Legge del 2002. In caso di contrasto con le disposizioni del presente Statuto, prevarranno le disposizioni imperative della Legge del 10 agosto 1915.

Il presente statuto è formulato in lingua inglese e seguito da una traduzione in lingua francese. In caso di divergenza tra il testo in inglese e quello in francese prevarrà il testo in inglese.